

Trib. Perugia, 28 maggio 2015, n. 1035. Prodotti alimentari – Etichettatura – Indicazione origine DOP olio di oliva – Prova della tracciabilità – Mancanza – Rigetto della domanda attrice

In materia di opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a del d.lg. n. 109 del 1992, il ricorrente che voglia dimostrare la corretta indicazione in etichetta della denominazione "olio di Spello Dop", deve provare per tabulas la tracciabilità del prodotto e della relativa filiera produttiva, non essendo sufficiente la mera dichiarazione del direttore del frantoio presso il quale è stato acquistato, circa l'appartenenza dell'80% dei soci della cooperativa al Comune di Spello, in quanto inadeguata a garantire il rispetto della normativa violata che persegue invece una rigida finalità di tutela del consumatore.

Giud. Pace di Perugia, 10 marzo 2014, n. 281. Carta prepagata – Addebiti per pagamenti online non autorizzati dall'utilizzatore – Responsabilità del prestatore dei servizi di pagamento – Inversione dell'onere della prova – Obbligo di restituzione della somma addebitata.

Il titolare di una carta prepagata, il quale alleggi di non aver autorizzato il pagamento per acquisti online, ha diritto alla restituzione della somma addebitata qualora l'emittente della carta non assolva all'onere della prova previsto dall'art. 10 del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/Ce, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno). Il prestatore dei servizi di pagamento, infatti, deve provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti o che l'utilizzatore non ha osservato gli obblighi derivanti dalle condizioni d'uso e dalle regole volte a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati. Nel caso di specie, il prestatore dei servizi di pagamento, pur avendo dimostrato che l'operazione era stata autenticata e prodotto le certificazioni di qualità dei propri sistemi informatici, non ha fornito la prova dell'assenza di inconvenienti nel sistema, né dell'eventuale inadempimento da parte dell'utilizzatore degli obblighi derivanti dalle condizioni d'uso e dalle regole volte a garantire la sicurezza dei dispositivi. Ne deriva la responsabilità del prestatore dei servizi di pagamento e l'obbligo, ex art. 11 del d.lg. n. 11 del 2010 di rimborsare all'utilizzatore l'importo dell'operazione. Tale inversione dell'onere della prova, pur assumendo, in ambito telematico, i connotati di una probatio diabolica, non è sindacabile in quanto è frutto della scelta discrezionale del legislatore.

Trib. Terni, 4 aprile 2011, n. 339. Contratto di spedizione – Limitazione della responsabilità del gestore esercente il servizio di poste e di telecomunicazioni in caso di perdita di raccomandata – Artt. 28 e 48 del d.P.R. n. 156 del 1973 – Legittimità e ragionevolezza della limitazione di responsabilità – Non configurabilità del diritto al risarcimento dell'ulteriore danno

L'utente del servizio postale che abbia subito un danno derivante dal mancato recapito di una raccomandata non ha diritto ad ottenere l'integrale risarcimento del danno, ma solo la corresponsione dell'indennizzo previsto dagli artt. 28 e 48 del d.P.R. n. 156 del 1973 e pari a dieci volte il diritto fisso di raccomandazione. Aderendo all'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul punto (Corte cost., n. 303 del 1988) e valorizzando l'esigenza di contenimento dei costi di gestione del servizio postale, il Giudice ha ritenuto conforme all'ordinamento giuridico la disciplina che limita la responsabilità del gestore del servizio postale al pagamento di una somma predeterminata, ricordando che solo le ipotesi normativamente

previste di totale esclusione della responsabilità sono state dichiarate illegittime dal Giudice delle leggi (Corte cost., n. 74 del 1992 e n. 254 del 2002).

Trib. Perugia, 17 febbraio 2011, n. 222. Contratto di utenza telefonica – Gratuità della prestazione di inserimento degli abbonati nelle pagine bianche – Errore nell'indicazione dei nomi in elenco – Responsabilità del gestore telefonico per inadempimento contrattuale – Mancata prova dell'entità del danno – Valutazione del danno condotta secondo equità ex art. 1266 c.c. – Compensazione delle spese di lite

Sussiste in astratto la responsabilità contrattuale da inesatto adempimento del gestore telefonico che, pur obbligandosi gratuitamente all'inserimento di ogni abbonato nell'elenco (art. 23 delle Condizioni generali di contratto) abbia errato nel procedere al suddetto inserimento indicando l'utenza telefonica intestata ad un medico Professore sotto la lettera «P» anziché sotto la lettera corrispondente all'iniziale del cognome dello stesso. Il titolo di Professore, infatti, al pari di quello di Dottore, indica solo il possesso di un particolare titolo di studio senza assumere alcun significato pubblicitario, contribuendo solo, anziché all'individuazione di quello specifico professionista, alla confusione ed equiparazione dello stesso a tutti coloro che abbiano il medesimo titolo di studio.

Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, ritenendola non provata relativamente al quantum debeatur. La valutazione dell'ammontare del danno condotta secondo equità ex art. 1226 c.c. non dà luogo, infatti, ad un giudizio di equità, ma di diritto, caratterizzato dalla equità giudiziale correttiva od integrativa. L'astratta configurabilità della responsabilità contrattuale della società telefonica ha condotto, tuttavia, il Giudice, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria attrice, alla integrale compensazione delle spese di lite.

Trib. Perugia, 30 gennaio 2010, n. 410. Sospensione del servizio telefonico – Restituzione delle somme indebitamente percepite dall'operatore telefonico – Riattivazione del servizio telefonico – Insussistenza del danno esistenziale da illegittima sospensione del servizio telefonico

L'operatore telefonico che abbia sospeso il servizio telefonico adducendo il mancato pagamento, da parte dell'utente, di servizi telefonici, è obbligato alla riattivazione del servizio e alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall'utente, subordinatamente al pagamento, da parte di quest'ultimo, delle bollette arretrate, qualora risulti che, in violazione del principio di trasparenza, l'operatore telefonico abbia redatto il computo dei servizi telefonici erogati in modo confuso e tale da non consentire all'utente la verifica del conto. Non è, invece, configurabile, come danno esistenziale il danno derivante all'utente dalla sospensione del servizio telefonico.